



Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

A.C. 1294 e abb.

Dossier n° 50 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
19 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1294 e abb.
Titolo:	Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	15
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Il provvedimento interviene su numerosi aspetti della normativa relativa alla violenza sulle donne, attraverso disposizioni che incidono sia sul rafforzamento della tutela delle vittime, sia sul contrasto al fenomeno.

Contenuto

Il disegno di legge, a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 17 articoli.

L'articolo 1, comma 1, modifica l'art. 3 del DL 93/2013 in materia di **misure di prevenzione per condotte di violenza domestica**.

Il [decreto-legge n. 93 del 2013](#) costituisce il primo intervento adottato a seguito ratifica della [Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#) (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la [legge n. 77 del 2013](#)). Tale decreto-legge ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere. Successivamente, la [legge n. 69 del 2019](#), nota come "codice rosso", ha trasposto nell'ordinamento italiano i principi ispiratori della Convenzione di Istanbul (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012), introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli.

L'articolo 3 del decreto-legge [n. 93 del 2013](#) ha introdotto specifiche **misure di prevenzione per condotte di violenza domestica**. In particolare il comma 1 dell'articolo 3 prevede che nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato – in forma non anonima- un fatto che debba ritenersi riconducibile all'art. 582, secondo comma, c.p. (*lesioni personali punibili a querela della persona offesa*) – ovvero all'art. 581 (*percosse, anch'esse punibili a querela*), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, **il questore, anche in assenza di querela, possa procedere**, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, **all'ammonimento dell'autore del fatto**.

In particolare, la **lett. a)** estende l'applicabilità della misura di prevenzione **dell'ammonimento del questore anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati** - consumati o tentati - di **violenza privata** (art. 610 c.p.), di **minaccia aggravata** (art. 612, secondo comma, c.p.), di **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. **revenge porn** (art. 612-ter c.p.) di **violazione di domicilio** (art. 614 c.p.) e di **danneggiamento** (art. 635 c.p.). La disposizione in esame interviene inoltre sulla **definizione di violenza domestica inserendovi anche la cosiddetta violenza assistita** ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni diventa quindi un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

La **lett. b)** modifica il comma 5 dell'art. 3 del DL 93/2013, relativo alle **misure a sostegno delle vittime** di condotte di violenza domestica o sessuale, **estendendone l'ambito di applicazione** anche ai casi di

violenza privata (610 c.p.), minacce aggravate (art. 612, secondo comma, c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.), nonché di tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.). Le misure di cui è esteso l'ambito di applicazione consistono nell'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri antiviolenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta.

La **lett. c)** aggiunge i commi *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies* all'art. 3 del DL 93/2013. In particolare:

- il **comma 5-ter** è volto a prevedere che la misura di prevenzione in esame può essere **revocata su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi tre anni** dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.
- il **comma 5-quater** è volto a prevedere **un aumento di pena (fino a 1/3)** per i reati di cui agli articoli 581 (*percosse*), 582 (*lesioni personali*), 610 (*violenza privata*), 612, secondo comma, (*minaccia grave*), 614 (*violazione di domicilio*), 635 (*danneggiamento*) c.p., 612-*bis* (*atti persecutori*) e 612-*ter* (*diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*, cd. "*revenge porn*") se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, **da soggetto già ammonito**. Si precisa espressamente che **la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento**.
- il **comma 5-quinquies** è volto a prevedere la **procedibilità d'ufficio** per i reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela qualora **commessi - nell'ambito di violenza domestica - da soggetto già ammonito**. Sono richiamati nello specifico i delitti di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali semplici (art. 582, primo comma, c.p.; il reato di lesioni personali aggravate di cui al secondo comma dell'art. 582. c.p. è già procedibile d'ufficio), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia grave (art. 612, secondo comma, prima ipotesi, c.p.), atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.). Anche in questo caso, si precisa espressamente che **la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento**.

L'**articolo 1, comma 1-bis**, inserisce un nuovo articolo dopo l'art. 3 del DL 93/2013 (art. 3.1), nel quale si stabilisce che il **prefetto** possa adottare **misure di vigilanza dinamica** qualora, per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p. commessi in ambito di **violenza domestica**, emerga il pericolo di reiterazione delle condotte.

L'art. 362, c. 1-*ter*, c.p.p., sull'obbligo di assunzione di informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (cd. "codice rosso") richiama i seguenti delitti: tentato omicidio (art. 575 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale (art. 609-*bis* e 609-*ter* c.p.); atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.); atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.); lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) nelle forme aggravate.

L'**articolo 1, comma 2**, estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'ammonimento di cui all'art. 8 del DL 11/2009, attualmente previsto per i fatti riconducibili al reato di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), anche ai casi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e al c.d. *revenge porn* (art. 612-*ter* c.p.). Intervenendo sui commi 3 e 4 sempre dell'articolo 8 del decreto legge n. 11 del 2009, si prevede, da un lato, un **aumento della pena** per i medesimi reati quando il fatto è commesso da **soggetto già ammonito**, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento e, dall'altro, la **procedibilità d'ufficio** per gli stessi reati quando il fatto è commesso da soggetto ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento.

Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, la modifica il comma 1 dell'articolo 11 del DL 11/2009, il quale prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di **fornire informazioni alle vittime** di una serie di reati **sui centri antiviolenza** presenti sul territorio provvedendo a metterle in contatto con gli stessi. Il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione estendendolo anche ai reati di: tentato omicidio (art. 575); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies*); nonché di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*). La disposizione in commento **amplia l'ambito oggettivo di applicazione** estendendolo anche ai reati

di: tentato omicidio (art. 575), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies*), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*).

L'**articolo 2** riguarda il **potenziamento delle misure di prevenzione**. In particolare, esso apporta alcune modifiche al **codice antimafia e delle misure di prevenzione** (D. Lgs. 159/2011), da un lato, **estendendo l'applicabilità** da parte dell'autorità giudiziaria, delle **misure di prevenzione personali** - attualmente applicabili ai soggetti indiziati di ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) - anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della **sorveglianza speciale**.

Più nel dettaglio il **comma 1, lett. a)**, modifica il comma 1, lettera *i-ter*, dell'art. 4 del citato codice antimafia **estendendo l'applicabilità** da parte dell'autorità giudiziaria delle **misure di prevenzione personali** ai soggetti indiziati dei reati – consumati o tentati - di omicidio (art. 575 c.p.), lesioni gravi (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.).

Il medesimo comma, **lett. b), n. 1**, novellando l'articolo 6, comma 3-*bis*, del Codice antimafia, prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di modalità di controllo elettronico ex art. 275-*bis* c.p.p.(c.d. "**braccialeto elettronico**" o altro strumento tecnico), richiede la verifica di **fattibilità tecnica**, in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la disponibilità dei dispositivi.

La **lett. b), n. 2**, introduce nel codice antimafia una disposizione la quale stabilisce che la misura della sorveglianza speciale sia applicata, nei casi di cui alla lett. a, con le **modalità di controllo elettronico** ex art. 275-*bis* c.p.p.(c.d. "**braccialeto elettronico**"), ferme restando la necessità del **consenso dell'interessato** e la verifica della **fattibilità tecnica**. La disposizione prevede inoltre che, nel caso di diniego del consenso alle modalità di controllo elettronico, la durata della misura non sia inferiore a tre anni, sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e sia altresì imposto, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. Nel caso di manomissione degli strumenti di controllo la durata della misura non può essere inferiore a quattro anni. Nel caso di **non fattibilità tecnica** delle modalità di controllo elettronico il tribunale prescrive l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno.

La **lett. c)** interviene sull'art. 8, c. 5, del codice antimafia, al fine di prevedere che il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis*), imponga il divieto di **avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone**, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro.

La **lett. d)** interviene sull'art. 9, c. 2, del codice antimafia, in materia di **provvedimenti d'urgenza** adottabili dal presidente del tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, al fine di prevedere, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis*), che il presidente del tribunale possa disporre, con decreto, la temporanea applicazione del **divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone**, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (il tribunale può disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro). Anche in tali casi, si prevede l'applicazione del cd. **braccialeto elettronico** ex articolo 275-*bis* c.p.p. ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica. Nel caso di **diniego del consenso** o di **non fattibilità tecnica** il tribunale impone, in via provvisoria, l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale.

La **lett. e)**, infine, interviene sull'art. 75-*bis* del codice antimafia, prevedendo, nel caso di **violazione dei provvedimenti d'urgenza**, la reclusione **da uno a cinque anni** e consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (si tratta di disposizioni analoghe a quelle previste dal vigente art. 75, c. 2, per la violazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno disposti in via definitiva).

Il **comma 1-bis** modifica l'art. 3, comma 3, del DL 93/2013, al fine di prevedere che l'**analisi criminologica sulla violenza di genere**, ivi prevista, elaborata annualmente dal **Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza**, comprenda anche il **monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza**.

L'art. 3, comma 3, del DL 93/2013 prevede che il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza elabori annualmente un'analisi criminologica sulla violenza di genere, anche avvalendosi del centro elaborazione dati istituito presso il Ministero medesimo, che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento sull'attività

delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale di cui all'articolo 113 della L. 121/1981.

L'**articolo 3** interviene sull'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. in materia di **priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi**, in particolare sul comma 1, lett. *a-bis*), la quale, nel testo vigente, prevede, fra i reati in ordine ai quali deve essere assicurata **priorità assoluta**, i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* ss. c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). La modifica recata dalla disposizione in commento aggiunge i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.), costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.), lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (art. 613, terzo comma, c.p.).

L'**articolo 4** reca norme in materia di **trattazione spedita dei procedimenti nella fase cautelare**.

In particolare, il **comma 1** prevede che nei casi indicati dall'articolo 132-*bis*, comma 1, lett. *a-bis* (*vedi sopra*) debba essere assicurata **priorità** anche alla richiesta di **misura cautelare personale** e alla decisione sulla stessa.

Il **comma 2** prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

L'**articolo 5, comma 1**, modifica l'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. 106/2006, in materia di **attribuzioni del procuratore della Repubblica**, aggiungendo un ulteriore periodo, ai sensi del quale nel caso di delega, l'individuazione deve avvenire **specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica**.

Il **comma 1-*bis*** prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio della sulla violenza contro le donne, di apposite **linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza**.

Il **comma 1-*ter*** prevede che nelle **linee programmatiche** che il Ministro della giustizia annualmente propone alla **Scuola superiore della magistratura** siano inserite **specifiche iniziative formative** in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L'**articolo 6** riguarda i **termini per la valutazione delle esigenze cautelari**.

In particolare, l'articolo in commento introduce nel codice di procedura penale l'art. 362-*bis* (**Misure urgenti di protezione della persona offesa**).

La nuova disposizione (comma 1) prevede che nei casi in cui si procede per una serie di delitti (*vedi infra*), commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a valutare, entro 30 giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

Nel caso in cui il PM non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (comma 2).

La disposizione (comma 3) introduce altresì un ulteriore termine - entro 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria - entro il quale il **giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione** di una misura cautelare.

I delitti ai quali si applica la procedura di cui al nuovo art. 362-*bis* c.p. sono i seguenti:

- omicidio tentato (art. 575 c.p.);
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
- interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);
- violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.)
- minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)

- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.)
- diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.)
- stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.)

L'**articolo 7** modifica l'art. 127 disp. att. c.p.p. al fine di prevedere l'obbligo per il procuratore generale presso la corte d'appello di **acquisire** trimestralmente dalle procure della repubblica del distretto **i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-*bis* c.p.p.** (introdotto dall'art. 6 del provvedimento in commento, *vedi sopra*) e di inviare al procuratore generale presso la corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.

L'**articolo 8** modifica la **pena prevista dall'articolo 387-*bis*** per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attualmente della reclusione da sei mesi a tre anni) aumentando il massimo edittale **a tre anni e sei mesi e estende** tale pena anche alla **violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice in sede civile** ai sensi dell'art. 342-*ter*, primo comma, c.c. nonché alla violazione dei provvedimenti di eguale contenuto assunti nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'**articolo 9**, introducendo l'**art. 382-*bis* c.p.**, prevede la possibilità dell'**arresto in flagranza differita** nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), nonché di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore.

L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Si ricorda che l'istituto della flagranza differita è stato introdotto nel nostro ordinamento dal DL 28/2003 con riferimento ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive ed è stato successivamente esteso dal DL 14/2017 ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto, e, da ultimo, dal DL 130/2020 ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).

L'**articolo 10** reca disposizioni in materia di **misure cautelari e uso del braccialetto elettronico**.

In particolare, il **comma 1, lett. a)** modifica il comma 1 dell'articolo 275-*bis* c.p.p., sostituendo l'**obbligo**, attualmente previsto in capo al giudice procedente che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari prescrivendo procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici», di verificare preventivamente la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria con quello di accertare previamente la fattibilità tecnica dei suddetti strumenti da parte della polizia giudiziaria.

La **lett. b)** interviene sul comma 1-*ter* dell'art. 276 c.p.p. prevedono l'applicazione della **misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo** disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli artt. 282-*bis* c.p.p. (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

La **lett. c), nn. 1-2**, interviene sul comma 6 dell'art. 282-*bis* c.p.p. introducendo nel testo della norma volta a disciplinare la misura dell'**allontanamento dalla casa familiare** nuovi titoli di reato per i quali la misura coercitiva *de qua* può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. . In particolare, l'elenco è integrato mediante l'inserimento delle fattispecie di tentato omicidio (art. 575 c.p.) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.). Si prevede, infine, che, nel caso in cui l'**imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo** il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave e che, qualora sia accertata la **non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo**, il giudice imponga anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

La **lett. c), nn. 3-4**, sempre attraverso modifiche al comma 6 dell'articolo 282-*bis* c.p.p., prevede la misura coercitiva sia sempre accompagnata (attualmente è facoltativa) dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'art. 275-*bis* c.p.p., ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico con la contestuale prescrizione di **mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri**, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro la disposizione prevede che il giudice debba prescrivere modalità e limitazioni. Si prevede, infine, che, nel caso in cui l'**imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo** o ne sia accertata la **non fattibilità tecnica** il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

La **lett. d)** sostituisce il comma 1 dell'art. 282-*ter* c.p.p. in materia di **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, quantificando in 500 m la distanza minima** che il giudice deve comunque garantire nel disporre il provvedimento di divieto di avvicinamento, prevedendo che nei **casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere** (ex art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p.) **la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena** previsti dall'articolo 280 c.p.p. per l'applicazione delle misure cautelari e consentendo al giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di applicare anche congiuntamente una **misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso al braccialetto elettronico**.

L'**articolo 11** reca ulteriori modifiche al codice di procedura penale volte ad ampliare la possibilità di disporre le **misure cautelari coercitive**.

In particolare, il **comma 1, lett. a)** modifica il comma 2-*bis* dell'art. 275 c.p.p., al fine di estendere ad altre fattispecie di reato la disciplina derogatoria rispetto al divieto ivi previsto. In particolare, l'art. 275 c.p.p. prevede, in via generale, che non possa essere applicata la misura della **custodia cautelare** in carcere o quella degli **arresti domiciliari** se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

La disposizione citata, nella versione in vigore, prevede che tale divieto di custodia cautelare o di arresti domiciliari non si applichi per taluni reati specificamente indicati, fra cui maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*).

La novella in commento aggiunge ai reati per cui non si applica il predetto divieto di custodia cautelare la **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 387-*bis* c.p.) e le **lesioni personali aggravate** (art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.).

La **lett. b)** modifica l'art. 280 c.p.p. al fine di prevedere che le soglie edittali ivi previste per l'applicabilità delle misure cautelari coercitive non si applichino ai delitti di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 387-*bis* c.p.) e di **lesioni personali aggravate** (art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.).

La **lett. c)** modifica l'art. 391, comma 5, c.p.p., in materia di **conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva**.

Tale disposizione, nel disciplinare la c.d. "**conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva**", ivi compresa la custodia in carcere, dispone espressamente che la misura cautelare può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, co. 1, lett. c, e 280 quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall'art. 381, 2° co. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza: dunque, anche con riferimento a determinati delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

La novella in commento amplia l'ambito di applicazione della disposizione anche ai casi di **arresto** eseguito per il delitto di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-*bis* c.p.**

L'**articolo 12, comma 1, lett. a)**, reca modifiche in materia di **informazioni da rendere alla persona offesa dal reato**, intervenendo sull'art. 90-*ter*, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'**immediata comunicazione** alle vittime di violenza domestica o di genere a **tutti i provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato**, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato. In tal modo vengono raggruppate in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale.

La **lett. b)** del medesimo comma modifica l'articolo 299 c.p.p., introducendovi due commi ulteriori, volti a prevedere, rispettivamente, che:

- nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) **l'estinzione o la revoca delle misure coercitive** di cui agli articoli 282-*bis* c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare), 282-*ter* c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 c.p.p. (Divieto e obbligo di dimora), 284 (Arresti domiciliari), 285 c.p.p. (Custodia cautelare in carcere) e 286 c.p.p. (Custodia cautelare in luogo di cura), **ovvero la loro sostituzione** con misura meno grave siano **comunicati**, a cura della cancelleria, anche per via telematica, **all'autorità di pubblica sicurezza** competente per le **misure di prevenzione**, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti (comma 2-*ter*);
- nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p. (v. *supra*, art. 1), **l'estinzione o la revoca delle misure coercitive** e interdittive **ovvero la loro sostituzione** con misura meno grave siano **comunicati al prefetto**, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale (comma 2-*quater*).

L'**articolo 13** reca disposizioni in materia di **sospensione condizionale della pena**.

In particolare, il **comma 1, lett. a)** prevede che ai fini della **concessione della sospensione condizionale** della pena non sia sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, a percorsi di recupero, ma occorra che tali percorsi siano **superati con esito favorevole**; l'accertamento e la valutazione circa la partecipazione e il superamento del corso sono demandati al giudice. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una delle **misure di prevenzione personali** previste nel Libro I, Titolo II, Capo II del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), ovvero la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Sulla richiesta il tribunale deve decidere entro 10 giorni. In ogni caso **la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a quella del percorso di recupero**. Qualsiasi **violazione della misura di prevenzione** deve essere comunicata al p.m. presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna al fine della **revoca della sospensione condizionale della pena**.

La **lett. b)** del medesimo comma aggiunge un comma ulteriore all'art. 18 disp. att. c.p., al fine di prevedere che:

- la sentenza, al momento del suo **passaggio in giudicato**, sia **comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna**, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e dia comunicazione dell'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza;
- gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi **violazione ingiustificata** degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero;
- l'ufficio di esecuzione penale esterna, a sua volta, dia immediata **comunicazione al p.m.**, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ex art. 168, primo comma, n. 1, c.p.

L'**articolo 14** introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una **provvisoria**, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come **anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva**. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi **in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi**. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal **coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa**. Viene, a tal fine, introdotto l'art. 13-*bis* nella legge 122/2016 (legge europea 2015-2016).

L'**articolo 14-bis** prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, venga emanato il **decreto interministeriale** che disciplina per il **riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica**, nonché le **linee guida** cui tali enti e associazioni devono attenersi.

L'**articolo 14-ter** modifica la disciplina relativa alla **domanda di indennizzo** per le vittime di crimini intenzionali violenti, **eliminando** dai documenti richiesti a corredo della domanda la documentazione attestante **l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato** quando questi abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ed **augmentando da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda** medesima.

L'**articolo 15** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in commento è riconducibile alle materie "ordine pubblico e sicurezza" e "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale", attribuite alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** ai sensi dell'art. 117, secondo comma, rispettivamente lett. h e lett. l, Cost.

Cost050	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia